

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - Roma

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, XXXX, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 28 giugno 2022, integrata con delibera adottata nella seduta dell'11 ottobre 2022, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "*Codice*"), per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di

Testaccio, in Largo G.B. Marzi, 10 – Roma, per un importo complessivo di euro 43.373.452,64 (*quarantatremilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquanta-due/64*) oltre IVA;

- Che, a tal fine, il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. XXXX del XXXX, sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei contratti pubblici, mentre per estratto è stato pubblicato sui quotidiani “XXXX”, “XXXX”, “XXXX” e “Aste e appalti pubblici”, fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;
- Che l’Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione del primo Verbale di avvio della progettazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1– Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d’appalto (di seguito “*Capitolato*”), tutti

i documenti costituenti il progetto definitivo posto a base di gara, nonché tutti i documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata dei patti e delle condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10, da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 3 – Termini per la redazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori –

Clausola risolutiva

L'avvio della progettazione esecutiva avverrà per stralci funzionali, come previsto dall'art. 21 e dall'art. 23 del Capitolato, ai quali si rinvia per la definizione di dettaglio della tempistica di esecuzione della progettazione esecutiva.

Ferma restando quanto prescritto nei citati articoli del Capitolato, il tempo utile massimo per la redazione e la consegna degli elaborati del progetto esecutivo sono i seguenti:

- 45 (*quarantacinque*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo Verbale di avvio del servizio di cui all'art. 23, comma 1 del Capitolato, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 15b. Entro tale termine si intende computato sia il termine massimo di 10 (*dieci*) giorni

naturali e consecutivi per la predisposizione delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive del padiglione 15b, sia il termine massimo di 3 (*tre*) giorni naturali e consecutivi per la consegna della relativa relazione conclusiva, con le modalità prescritte dall'art. 21 , commi da 1 a 5 del Capitolato;

- 90 (*novanta*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo Verbale di avvio del servizio, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15c, 16, 24 e 25. Entro tale termine si intende computato sia il termine massimo di 20 (*venti*) giorni naturali e consecutivi per la predisposizione delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive dei padiglioni 14, 15c, 16, 24 e 25, sia il termine massimo di 3 (*tre*) giorni naturali e consecutivi per la consegna della relativa relazione conclusiva, con le modalità prescritte dall'art. 21, commi da 1 a 5 del Capitolato;

L'attività di redazione del progetto esecutivo deve intendersi comprensiva di tutte le prestazioni professionali e specialistiche a essa correlate, come definite nel Capitolato, ivi compreso l'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione e presentazione di tutta la documentazione tecnica funzionale all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari a norma di legge per l'avvio e l'esecuzione dei lavori a norma di legge.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del Codice, alla validazione e alla successiva approvazione da parte dell'Università con le tempistiche indicate nell'art. 25 del Capitolato.

Qualora l'Università ritenga il progetto esecutivo non meritevole di approvazione per le motivazioni riportate all'art. 28 del Capitolato, la stessa avvierà la procedura di risoluzione per grave inadempimento prevista dall'art. 108, comma 3 del Codice. In caso di risoluzione del Contratto, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per le prestazioni

professionali e specialistiche, e per ogni competenza e spesa sostenuta per la progettazione esecutiva. L'Università si riserva, sempre e comunque, la facoltà di richiedere all'Appaltatore i danni subiti in ragione degli inadempimenti contrattuali.

Il Verbale di consegna dei lavori sarà sottoscritto tra le Parti con la seguente tempistica:

- relativamente al padiglione 15b, entro i 15 (*quindici*) giorni successivi alla data di approvazione del relativo progetto esecutivo da parte dell'Università;
- relativamente ai padiglioni 14, 15c, 16, 24 e 25, entro i 30 (*trenta*) giorni successivi alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte dell'Università;

Laddove anche la consegna dei lavori proceda per stralci funzionali, il computo dei termini di appalto rimane definito dall'art. 46 e 47 del Capitolato.

Ferma restando quanto prescritto nei citati articoli del Capitolato, il tempo utile massimo per l'esecuzione dei lavori sono i seguenti:

- 550 (*cinquecentocinquanta*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di consegna di cui all'art. 47 comma 1 del Capitolato, per ultimare i lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 15b;
- 550 (*cinquecentocinquanta*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di consegna di cui all'art. 47 comma 2 del Capitolato, per ultimare i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 15c e 16;
- 557 (*cinquecentocinquantesette*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di consegna di cui all'art. 47 comma 3 del Capitolato, per ultimare i lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 14;
- 557 (*cinquecentocinquantesette*) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di consegna di cui all'art. 47 comma 4 del Capitolato, per

ultimare i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 24 e 25.

Il tempo cumulativo massimo per la realizzazione dell'intero appalto dei lavori rimane, pertanto fissato in **2214 (duemiladuecentoquattordici) giorni naturali e consecutivi**.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rimanda integralmente al Capitolato.

Art. 4 – Importo del Contratto

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione dell'intero Contratto ammonta a **euro** (da definire in sede di offerta) **oltre IVA**, così suddivisi:

- a) Importo a corpo per la redazione del progetto esecutivo e l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento** – comprensivo dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche connesse alla progettazione esecutiva - ammontante a **euro** (da definire in sede di offerta) al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- b) Importo a corpo per l'esecuzione dei lavori**, ammontante a euro (da definire in sede di offerta) oltre I.V.A.;
- c) Importo per gli oneri per la sicurezza**, non soggetti a ribasso, ammontante a euro 954.121,61 (novecentocinquantaquattromilacentoventuno/61) oltre I.V.A..

I suddetti corrispettivi sono a corpo, fissi e invariabili e sono comprensivi di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato.

Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto a un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del contratto, vale a dire pari a **euro** (da definire), con le seguenti modalità:

- l'anticipazione pari al 20 % dell'importo a corpo per la redazione del progetto

esecutivo e l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art. 4, lettera a) del presente Contratto sarà erogata all'Appaltatore entro quindici giorni naturali e consecutivi dal Verbale di avvio della progettazione;

- l'anticipazione pari al 20% dell'importo a corpo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 4, lettere b) e c) del presente Contratto sarà erogata all'Appaltatore entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

Ogni anticipazione sarà erogata previa emissione del relativo certificato di pagamento e verifica dell'effettivo avvio delle relative attività, e sarà recuperata con le modalità previste dall'art. 57 del Capitolato, al quale si rinvia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 14 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi previsti nel Programma Operativo di Dettaglio, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 – Fatturazioni e pagamenti

I pagamenti in acconto saranno liquidati con le modalità prescritte dall'art. 113-bis del Codice, previa verifica delle condizioni elencate nell'art. 58 del Capitolato, con le modalità e nei termini di seguito riportati.

- a) **Progettazione:** Ai sensi dell'art. 58 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione di cui all'Art. 4, lettera a) del presente Contratto sarà pagato come di seguito definito:

- Prima rata di acconto, pari al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo, entro **trenta** giorni dalla approvazione del progetto esecutivo del padiglione 15b da parte dell'Università;

- Seconda rata di acconto, pari al 50% (*cinquanta per cento*) del corrispettivo, entro **trenta** giorni dalla approvazione del progetto esecutivo dei padiglioni 14, 15c, 16, 24 e 25 da parte dell'Università. Qualora l'Università disponga l'avvio della progettazione esecutiva dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 in maniera frazionata e per stralci esecutivi, si assume che l'importo della seconda rata sia ugualmente suddiviso per ognuno dei cinque padiglioni nella misura del 10 per cento per ognuno di essi.

- Importo pari al 35% (*trentacinque per cento*) del corrispettivo contrattuale, in misura strettamente proporzionale agli importi degli stati di avanzamento contabili emessi dal D.LL. per la contabilizzazione dei lavori di appalto;

- Rata di saldo, pari al 5% (*cinque per cento*) del corrispettivo contrattuale, a seguito dell'emanazione del Certificato di collaudo dei lavori a norma degli articoli 92 e 93 del Capitolato.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato all'Appaltatore, il quale dovrà produrre, entro i successivi 20 (*venti*) giorni, le relative fatture quietanzate da parte dei progettisti indicati nell'**Art. 9** del presente Contratto, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore.

(O, in alternativa, nei casi in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da

assumere e, pertanto si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto) Ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater del Codice, l'Università provvederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, con le modalità indicate nel presente articolo.

In ogni caso, il pagamento del compenso relativo alla progettazione è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti la polizza di cui all'**Art. 16.3** del presente Contratto.

b) **Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori:** Ai sensi dell'art. 59 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo le modalità previste nel Capitolato, raggiunga la cifra di euro **1.500.000,00** (*unmilione cinquecentomila/00*) e sempre che il credito maturato risulti congruente con il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'art. 49 del Capitolato.

c) **Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori:** Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del Codice, il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30, comma 5 del Codice, avverrà entro **novanta giorni** dall'avvenuta emissione con esito positivo del Certificato di collaudo provvisorio, nulla ostando e salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nell'art. 60 del Capitolato. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 8 del Codice, come richiamato dall'**Art. 16** del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-quinquies del Codice, entro sette giorni dall'adozione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento, nel quale sarà definito l'importo effettivo da corrispondere, tenendo conto delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5 del Codice e dell'eventuale recupero delle quote di anticipazione di cui all'Art. 5 del presente contratto.

Poiché, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-sexies del Codice, l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è subordinata al rilascio del Certificato di pagamento, laddove il corrispettivo effettivo da corrispondere riportato nel Certificato stesso risulti - in ragione dell'applicazione delle detrazioni di cui sopra - inferiore all'importo già fatturato, l'Appaltatore è tenuto ad emettere la relativa nota di credito a storno dell'importo eccedente.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato elettronico, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio:	Area Contratti
Codice Univoco Ufficio:	6G6L4L
Codice CUP:	F89D21000350005
Codice CIG:	9343093440

Il pagamento di ciascuna fattura rimane subordinato alla previa verifica della

permanenza in capo all'Appaltatore (o, in caso di pagamento diretto del progettista, in capo a quest'ultimo) dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. In relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, acquisendo altresì il documento unico di regolarità contributiva di tutti i subappaltatori.

Ove non diversamente disposto, e fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 8** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del Codice.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, fino al 31 dicembre 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili da emanarsi ai sensi del comma 2, secondo periodo del medesimo art. 29.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, con le modalità e nei termini prescritti nel citato art. 29.

Decorso tale termine, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori norme derogatorie, si applica l'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, pertanto eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore (*e, in caso di pagamento diretto, il progettista*) assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 20** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 9 – Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva

L'Appaltatore ha indicato nella propria offerta che la redazione del progetto esecutivo è affidata ai seguenti professionisti (*da definire in sede di offerta*).

Le modalità di esecuzione della progettazione esecutiva e di tutte le prestazioni ad essa correlate, sono prescritte in dettaglio nel Capitolato e nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, richiamati all'**Art. 1** del presente Contratto.

Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente

articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

Art. 11 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

oppure

Art. 10-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, le seguenti categorie di lavorazioni: *(da definire in sede di offerta)*

Il subappalto è consentito nei limiti delle lavorazioni così indicate, nonché nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta

motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere all'Università, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia agli articoli 81, 82 e 83 del Capitolato e all'art. 105 del Codice.

Art. 12 – Responsabile del coordinamento generale delle attività di appalto

Prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università il nome e i recapiti del Responsabile del coordinamento generale delle attività di appalto - che agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio delle opere, con le modalità e nei termini espressamente previsti dall'art. 12 del Capitolato - nonché del soggetto incaricato di sostituirlo in caso di impedimento.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 13 – Garanzia definitiva

Come prescritto dall'art. 70 del Capitolato, prima della stipula del presente Contratto l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, mediante polizza XXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, commi da 1 a 5 del Codice.

Art. 14 – Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e come richiamato dall'art. 72 del Capitolato, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'Art. 5 del presente Contratto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari

all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 35, comma 18 del Codice.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria per il saldo

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice e come richiamato dall'art. 75 del Capitolato, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 16 – Coperture assicurative per danni

16.1 Prima della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha fornito la **garanzia assicurativa per danni da esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice e come richiamato dall'art. 73 del Capitolato, per mezzo della polizza n. XXXX, stipulata con la società XXXX, in data XXXX con scadenza il XXXX, a copertura:

- dei danni subiti dall'Università a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata di *(da definire, almeno pari all'importo dei lavori)*;
- della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a *(da definire, almeno pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro)*. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

16.2 Ai sensi dell'art. 83 del Capitolato, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Università per la durata di due anni dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, per vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. In ragione di ciò, la garanzia di cui al **punto 16.1** del presente articolo dovrà essere integrata, a decorrere dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, da idonea polizza che tenga indenne l'Università da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, come prescritto dall'art. 73, commi 8 e 9 del Capitolato.

16.3 Prima della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha prodotto una **Dichiarazione di impegno** della compagnia XXXX a rilasciare a favore del /i soggetto/i incaricato/i della progettazione di cui all'**Art. 9**, idonea **polizza assicurativa di responsabilità civile professionale** per rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico dell'Università. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'Università dal pagamento della parcella professionale.

La garanzia sarà prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (*duemilionicinquecentomila/00*), e avrà decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di

emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

16.4 Successivamente all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio, per la liquidazione della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto a stipulare e produrre all'Università una **Polizza indennitaria decennale**, ai sensi dell'art. 103, comma 8 del Codice e come richiamato dall'art. 76 del Capitolato. La polizza avrà decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e avrà a oggetto la copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Università non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

16.5 Successivamente all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, una **polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi**, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a (*da definire, per almeno il 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro*).

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 17 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea, ad eccezione dei casi in cui le norme stesse prevedano diversamente.

Per tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, si richiamano gli articoli 77, 78, 79, 80 e 37 del Capitolato.

Art. 18 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti del progetto esecutivo facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *“Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità”* dell'Università.

In particolare, poiché l'appalto riguarda beni di culturali immobili, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori trova applicazione la disciplina degli articoli da 145 a 151 del Codice, del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e, con riferimento alle attività di progettazione, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del Codice, degli articoli da 14 a 43 e degli allegati ivi richiamati, del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre” consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'**Art. 20** del presente Contratto.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

L'Università è legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste dal Capitolato, nei seguenti casi:

- a) Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva** – Ai sensi all'art. 27 del Capitolato, in caso di mancato rispetto dei termini per la consegna del Piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive secondo quanto specificato nell'art. 21 del Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1 % (*zero virgola uno per cento*) dell'importo di cui all'**Art. 4, lettera a)** del presente Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi riportati nell'**Art. 3**.

Inoltre, in caso di mancato rispetto dei tempi per la consegna del progetto esecutivo nei termini di cui al presente Contratto, o di ritardo nell'approvazione dovuto a deficienze in esso contenute, sarà applicata una penale giornaliera pari

allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo di cui all'Art. 4, lettera a) del presente Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi riportati nell'Art. 3.

b) Penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori – Ai sensi all'art. 56 del Capitolato, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, come determinati nell'ambito del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori e nelle ulteriori disposizioni del Capitolato, nonché negli ulteriori casi di ritardo previsti dal citato art. 56 del Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale dei lavori relativi alla categoria di lavorazioni nella quale è stato riscontrato il ritardo. Rimane, in ogni caso, salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. L'importo complessivo delle penali contestate per ritardo nell'esecuzione dei lavori non può superare il 10% dell'importo contrattuale per i lavori di cui all'Art. 4, lettere b) e c) del presente Contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessivamente di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20.

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'Art. 21 – **Termini per la redazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori** – **Clausola risolutiva**, dall'Art. 8 – **Tracciabilità dei flussi finanziari** – **Clausola risolutiva**

espressa, dall'Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva

espressa, dall'Art. 18 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola

risolutiva espressa, dall'Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva

espressa, del presente Contratto, e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 88, comma 2

del Capitolato, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453,

inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si

intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC)

all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

La risoluzione di diritto opera altresì, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108,

commi 3 e 4, del Codice, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 5 del D.L. 16

luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

In tutti i sopra detti casi di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento della

cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente Contratto. Rimane, in ogni caso,

salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali

eventualmente maturate ai sensi dell'Art. 19 del presente Contratto e il risarcimento

per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela

delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama

l'art. 88 del Capitolato.

Art. 22 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si accerti e permanga per l'intera durata del

Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di

sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno

tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Fino al 30 giugno 2023 trova applicazione l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con i compiti previsti dall'art. 5 della medesima norma nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Ferme restando le competenze del Collegio Consultivo Tecnico, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma ed escludono il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 26 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nell'Art. 3 – **Termini per la redazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori** – Clausola risolutiva, nell'Art. 6 – **Fatturazioni e pagamenti**, nell'Art. 7 – **Revisione dei prezzi**, nell'Art. 8 – **Tracciabilità dei flussi finanziari** – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 10 – **Divieto di cessione del Contratto** – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 11 – **Divieto di subappalto** – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 18 – **Osservanza delle leggi e dei regolamenti** – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 19 – **Inadempimenti e penali** – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 20 – **Risoluzione e clausole risolutive espresse**, nell'Art. 22 – **Recesso**, nell'Art. 24 – **Risoluzione delle controversie**, nell'Art. 25 – **Norme sopravvenute**, del presente Contratto.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____
